

OTTAVA COMMISSIONE
COMMISSIONE PER LA MAGISTRATURA ONORARIA
ORDINE DEL GIORNO - SPECIALE A

INDICE

GIUDICI DI PACE	1
GIUDICI ONORARI DI TRIBUNALE	17
GIUDICI AUSILIARI DI CORTE DI APPELLO	21
VICE PROCURATORI ONORARI	22
FORMAZIONE TABELLE UFFICI DEL GIUDICE DI PACE.....	24

La Commissione propone, all'unanimità, l'adozione delle seguenti delibere:

GIUDICI DI PACE

1) - **1247/GP/2011** - Nota in data 2 dicembre 2011 del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Reggio Calabria, concernente informativa relativa al procedimento penale n. 8820/2011 RGNR per reato in danno del dott. Giuseppe CANNIZZARO, giudice di pace nella sede di MESSINA.

(relatore Consigliere CLIVIO)

Il Consiglio,

- letta la nota pervenuta in data 2 dicembre 2011 del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Reggio Calabria con cui si trasmette copia della informativa della Procura della Repubblica presso il locale Tribunale relativa al procedimento penale n. 8820/11 iscritto nel registro delle notizie di reato in danno del dott. Giuseppe CANNIZZARO, giudice di pace nella sede di TAORMINA (circondario di Messina), unitamente a copia della denuncia-querela presentata da quest'ultimo;

- vista la successiva nota del 9 novembre 2016 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria con cui si trasmette copia del decreto di archiviazione relativo al suddetto procedimento;

d e l i b e r a

l'archiviazione della pratica, non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da adottare.

2) - **686/GP/2016** - Dott.ssa Susanna LODATO, giudice di pace nella sede di CALTAGIRONE.

Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92.

(relatore Consigliere CLIVIO)

Il Consiglio,

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, presentata in data 14 giugno 2016 dalla dott.ssa Susanna LODATO, giudice di pace nella sede di CALTAGIRONE, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92;
- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;
- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”;
- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;
- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice di pace redatto dal Presidente del Tribunale ordinario di Caltagirone;
- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice di pace, espresso in data 3 novembre 2016 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Catania;
- ritenuto che dagli atti e dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal giudice di pace istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio non emergono elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice di pace a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie;

d e l i b e r a

di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Susanna LODATO nell'incarico di giudice di pace nella sede di CALTAGIRONE, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020.

3) - **687/GP/2016** - Dott.ssa Concetta RINNONE, giudice di pace nella sede di CALTAGIRONE.

Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92.

(relatore Consigliere CLIVIO)

Il Consiglio,

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, presentata in data 15 giugno 2016 dalla dott.ssa Concetta RINNONE, giudice di pace nella sede di CALTAGIRONE, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92;
- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;
- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”;
- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;
- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice di pace redatto dal Presidente del Tribunale ordinario di Caltagirone;
- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice di pace, espresso in data 3 novembre 2016 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Catania;
- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal giudice di pace istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio non emergono elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice di pace a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie;

d e l i b e r a

di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Concetta RINNONE nell'incarico di giudice di pace nella sede di CALTAGIRONE, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020.

4) - **626/GP/2016** - Dott.ssa Laura FRIGOLI e dott. Sergio GENTILE, giudici di pace nella sede di TREVIGLIO (circondario di Bergamo).

Esposto in data 21 ottobre 2016 del sig. Alvaro Gonzalez Rodriguez.

(relatore Consigliere PONTECORVO)

Il Consiglio,

- letto l'esposto in data 21 ottobre 2016 del sig. Alvaro Gonzalez Rodriguez presentato nei confronti della dott.ssa Laura FRIGOLI e del dott. Sergio GENTILE, giudici di pace nella sede di TREVIGLIO (circondario di Bergamo);

d e l i b e r a

l'archiviazione dell'esposto, non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da adottare, trattandosi di censure ad attività giurisdizionale.

5) - **664/GP/2016** - Dott. Emilio BINI, giudice di pace nella sede di BRESCIA.

Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92.

(relatore Consigliere PONTECORVO)

Il Consiglio,

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, presentata in data 10 giugno 2016 dal dott. Emilio BINI, giudice di pace nella sede di BRESCIA, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92;

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante "Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace";

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”;
- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;
- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice di pace redatto in data 6 ottobre 2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Brescia;
- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice di pace, espresso in data 9 novembre 2016 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Brescia;
- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal giudice di pace istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari e relativi allegati non emergono elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice di pace a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie;

d e l i b e r a

di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, il dott. Emilio BINI nell'incarico di giudice di pace nella sede di BRESCIA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020.

6) - **665/GP/2016** - Dott. Carlo GRIMALDI, giudice di pace nella sede di BRESCIA.

Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92.

(relatore Consigliere PONTECORVO)

Il Consiglio,

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, presentata in data 15 giugno 2016 dal dott. Carlo GRIMALDI, giudice di pace nella sede di BRESCIA, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92;
- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;
- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”;
- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;
- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice di pace redatto in data 7 ottobre 2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Brescia;
- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice di pace, espresso in data 9 novembre 2016 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Brescia;
- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal giudice di pace istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari e relativi allegati non emergono elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice di pace a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie;

d e l i b e r a

di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, il dott. Carlo GRIMALDI nell'incarico di giudice di pace nella sede di BRESCIA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020.

7) - **667/GP/2016** - Dott.ssa Loretta GROPPi, giudice di pace nella sede di BRESCIA.

Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92.

(relatore Consigliere PONTECORVO)

Il Consiglio,

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, presentata in data 27 giugno 2016 dalla dott.ssa Loretta GROPPi, giudice di pace nella sede di BRESCIA, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92;
- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;
- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”;
- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;
- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice di pace redatto in data 7 ottobre 2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Brescia;
- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice di pace, espresso in data 9 novembre 2016 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Brescia;
- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal giudice di pace istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari e relativi allegati non emergono elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice di pace a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie;

d e l i b e r a

di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Loretta GROPPi nell'incarico di giudice di pace nella sede di BRESCIA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020.

8) - **668/GP/2016** - Dott. Gianni MARTINETTI, giudice di pace nella sede di BRESCIA.

Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92.

(relatore Consigliere PONTECORVO)

Il Consiglio,

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, presentata in data 15 giugno 2016 dal dott. Gianni MARTINETTI, giudice di pace nella sede di BRESCIA, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92;
- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;
- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”;
- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;
- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice di pace redatto in data 6 ottobre 2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Brescia;
- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice di pace, espresso in data 9 novembre 2016 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Brescia;

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal giudice di pace istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari e relativi allegati non emergono elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice di pace a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie;
- considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 92 del 2016 citato, l'incarico di magistrato onorario cessa in ogni caso al compimento del sessantottesimo anno di età;

d e l i b e r a

di confermare, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, il dott. Gianni MARTINETTI nell'incarico di giudice di pace nella sede di BRESCIA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e fino al compimento del sessantottesimo anno di età (20 marzo 2017).

9) - **670/GP/2016** - Dott. Guido MUTTI, giudice di pace nella sede di BRESCIA.

Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92.

(relatore Consigliere PONTECORVO)

Il Consiglio,

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, presentata in data 27 giugno 2016 dal dott. Guido MUTTI, giudice di pace nella sede di BRESCIA, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92;
- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;
- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”;

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;
- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice di pace redatto in data 7 ottobre 2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Brescia;
- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice di pace, espresso in data 9 novembre 2016 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Brescia;
- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal giudice di pace istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari e relativi allegati non emergono elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice di pace a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie;

d e l i b e r a

di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, il dott. Guido MUTTI nell'incarico di giudice di pace nella sede di BRESCIA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020.

10) - **671/GP/2016** - Dott.ssa Silvia NATALINI, giudice di pace nella sede di BRESCIA.

Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92.

(relatore Consigliere PONTECORVO)

Il Consiglio,

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, presentata in data 15 giugno 2016 dalla dott.ssa Silvia NATALINI, giudice di pace nella sede di BRESCIA, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92;

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;
- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”;
- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;
- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice di pace redatto in data 7 ottobre 2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Brescia;
- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice di pace, espresso in data 9 novembre 2016 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Brescia;
- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal giudice di pace istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari e relativi allegati non emergono elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice di pace a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie;

d e l i b e r a

di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Silvia NATALINI nell'incarico di giudice di pace nella sede di BRESCIA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020.

11) - **672/GP/2016** - Dott.ssa Francesca POMA, giudice di pace nella sede di BRESCIA.

Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92.

(relatore Consigliere PONTECORVO)

Il Consiglio,

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, presentata in data 15 giugno 2016 dalla dott.ssa Francesca POMA, giudice di pace nella sede di BRESCIA, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92;
- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;
- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”;
- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;
- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice di pace redatto in data 7 ottobre 2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Brescia;
- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice di pace, espresso in data 9 novembre 2016 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Brescia;
- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal giudice di pace istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari e relativi allegati non emergono elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice di pace a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie;

d e l i b e r a

di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Francesca POMA nell'incarico di

giudice di pace nella sede di BRESCIA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020.

12) - **673/GP/2016** - Dott.ssa Laura RAGNI, giudice di pace nella sede di BRESCIA.

Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92.

(relatore Consigliere PONTECORVO)

Il Consiglio,

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, presentata in data 15 giugno 2016 dalla dott.ssa Laura RAGNI, giudice di pace nella sede di BRESCIA, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92;
- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;
- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”;
- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;
- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice di pace redatto in data 6 ottobre 2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Brescia;
- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice di pace, espresso in data 9 novembre 2016 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Brescia;
- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal giudice di pace istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione

autonoma per i magistrati onorari e relativi allegati non emergono elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice di pace a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie;

d e l i b e r a

di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Laura RAGNI nell'incarico di giudice di pace nella sede di BRESCIA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020.

13) - **649/GP/2016** - Copertura di n. 2 posti presso la sede di CAPACCIO (circondario di Salerno), di cui alla delibera consiliare del 12 ottobre 2016 (prot. n. 19406/2016 del 13 ottobre 2016), relativa alla procedura di trasferimento dei giudici di pace in servizio da destinare agli Uffici del giudice di pace ripristinati con d.m. 27 maggio 2016.

(relatore Consigliere FORCINITI)

Il Consiglio,

Vista la delibera consiliare del 12 ottobre 2016 (prot. n. 19406/2016 del 13 ottobre 2016), relativa alla procedura di trasferimento dei giudici di pace in servizio da destinare agli Uffici del giudice di pace ripristinati con d.m. 27 maggio 2016, con la quale è stata disposta la pubblicazione, fra gli altri, di n. 2 posti vacanti presso la sede di CAPACCIO (circondario di Salerno);

Visto l'art. 10-ter della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni;

Visto il Capo VII della circolare consiliare sui giudici di pace Prot. P-15880/2002 del 1° agosto 2002, e successive modificazioni e integrazioni, in tema di trasferimenti;

Viste le disposizioni sui criteri di valutazione delle domande di trasferimento presentate, riportate nelle citate delibere del 12 ottobre 2016;

Vista la domanda di trasferimento presentata dal dott. Davide PALLADINO, giudice di pace nella sede di Nocera Inferiore;

Rilevato peraltro che con nota pervenuta in data 1° dicembre 2016 il dott. PALLADINO ha prodotto dichiarazione di revoca della suddetta domanda di trasferimento;

d e l i b e r a

il non luogo a provvedere in ordine alla domanda di trasferimento presentata dal dott. Davide PALLADINO, giudice di pace nella sede di Nocera Inferiore, per intervenuta revoca della domanda stessa.

14) - **691/GP/2016** - Dott. Giuseppe LA LICATA, giudice di pace nella sede di GORIZIA.

Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92.

(relatore Consigliere MORGIGNI)

Il Consiglio,

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, presentata in data 9 giugno 2016 dal dott. Giuseppe LA LICATA, giudice di pace nella sede di GORIZIA, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92;
- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;
- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”;
- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;
- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice di pace, redatto dal Presidente del Tribunale ordinario di Gorizia;
- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice di pace, espresso in data 17 novembre 2016 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Trieste;
- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal giudice di pace istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed ai

requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio non emergono elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice di pace a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie;

d e l i b e r a

di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, il dott. Giuseppe LA LICATA nell'incarico di giudice di pace nella sede di GORIZIA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020.

GIUDICI ONORARI DI TRIBUNALE

15) - **540/GT/2016** - Avv. Gabriele PIREDDA, giudice onorario del Tribunale ordinario di CAGLIARI.

Nota pervenuta in data 30 giugno 2016 del suddetto magistrato onorario avente ad oggetto: “quesito in materia di sussistenza dei requisiti in ordine allo svolgimento della funzione di GOT”.

Nota pervenuta in data 3 ottobre 2016 del Presidente del Tribunale ordinario di Cagliari con la quale si comunica che, a seguito degli accertamenti esperiti, non sussistono i presupposti per dar inizio alla procedura di decadenza.

(relatore Consigliere CLIVIO)

Il Consiglio,

- letta la nota pervenuta in data 30 giugno 2016 dell'avv. Gabriele PIREDDA, giudice onorario del Tribunale ordinario di Cagliari avente ad oggetto: “quesito in materia di sussistenza dei requisiti in ordine allo svolgimento della funzione di GOT”. Nello specifico il magistrato onorario, pur ritenendo di non incorrere in nessuna causa d'incompatibilità, comunica: di aver svolto nei tre anni precedenti al 2016 (anno in cui ha iniziato il tirocinio quale GOT) attività in favore del Banco di Sardegna Spa ora in fase di rinuncia al mandato; di aver presieduto l'Associazione UPPI (Unione Piccoli Proprietari Immobiliari) sede provinciale di Oristano e di aver presentato le dimissioni da tale incarico; che il proprio fratello esercita la professione forense nel circondario del Tribunale ordinario di Cagliari;
- vista la circolare CSM n. P-793 del 19 gennaio 2016 concernente “...criteri per la nomina e conferma sullo stato professionale dei giudici onorari”;
- rilevato che con delibera consiliare in data 26 luglio 2016 è stato disposto di rispondere al quesito in oggetto nonché di invitare il Presidente del Tribunale ordinario di Cagliari, a valutare in concreto se sussistono i presupposti per dar inizio alla procedura di cui all'art. 42 sexies, quarto comma O.G. così come disciplinato dagli artt. 14 e 15 della P-793 del 19 gennaio 2016.
- letta la nota pervenuta in data 3 ottobre 2016 del Presidente del Tribunale ordinario di Cagliari il quale, a seguito degli accertamenti esperiti, ritiene che non vi siano i presupposti

per dar inizio alla procedura di cui all'art. 42-sexies, quarto comma, dell'Ordinamento Giudiziario, nei confronti del suddetto magistrato onorario atteso che "...l'avvocato Piredda ha rinunciato al mandato per tutti gli incarichi a dicembre 2015 [...] che un così ridotto numero di incarichi (meno di uno l'anno) non possa che portare a definire come del tutto occasionale l'attività svolta dall'avvocato Gabriele Piredda per conto dell'impresa bancaria nel triennio precedente alla nomina come giudice onorario di Tribunale”;

Tutto ciò premesso

d e l i b e r a

l'archiviazione della pratica, non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da adottare, visto l'esito delle informazioni assunte.

16) - **661/GT/2016** - Nota in data 12 maggio 2016 del Presidente della Corte di Appello di Palermo con cui si trasmette la relazione annuale sul lavoro svolto, nell'anno 2015, dai giudici onorari del Tribunale ordinario di AGRIGENTO, ai sensi dell'art. 13, punto 1, della circ. Prot. - P 793/2016 del 19 gennaio 2016.

(relatore Consigliere CLIVIO)

Il Consiglio,

- vista la nota in data 12 maggio 2016 del Presidente della Corte di Appello di Palermo con cui si trasmette la relazione annuale sul lavoro svolto, nell'anno 2015, dai giudici onorari del Tribunale ordinario di Agrigento, nonché copia della delibera del 5 maggio 2016 con la quale quel Consiglio Giudiziario prende atto di detta relazione, segnalando la necessità di monitorare l'attività dei giudici onorari di tribunale per i quali sia stata segnalata una situazione di ritardi nel deposito delle sentenze;

- visto l'art. 13, punto 1, della circ. Prot. - P 793/2016 del 19 gennaio 2016, relativa ai criteri per la nomina e conferma e sullo stato professionale dei giudici onorari di tribunale;

d e l i b e r a

di prendere atto della relazione, con raccomandazione al Presidente del Tribunale ordinario di Palermo di monitorare l'attività dei giudici onorari di tribunale per i quali sia stata segnalata una situazione di ritardi nel deposito delle sentenze, ai fini di future valutazioni.

17) - **662/GT/2016** - Nota in data 22 giugno 2016 del Presidente della Corte di Appello di Palermo con cui si trasmette la relazione annuale sul lavoro svolto, nell'anno 2015, dai giudici onorari del Tribunale ordinario di TRAPANI, ai sensi dell'art. 13, punto 1, della circ. Prot. - P 793/2016 del 19 gennaio 2016.

(relatore Consigliere CLIVIO)

Il Consiglio,

- vista la nota in data 22 giugno 2016 del Presidente della Corte di Appello di Palermo con cui si trasmette la relazione annuale sul lavoro svolto, nell'anno 2015, dai giudici onorari del Tribunale ordinario di Trapani, nonché copia della delibera del 15 giugno 2016 con la quale quel Consiglio Giudiziario prende atto di detta relazione;
- visto l'art. 13, punto 1, della circ. Prot. - P 793/2016 del 19 gennaio 2016, relativa ai criteri per la nomina e conferma e sullo stato professionale dei giudici onorari di tribunale;
- considerato che non emergono rilievi sull'attività dei giudici onorari di tribunale;

d e l i b e r a

di prendere atto della nota in oggetto.

18) - **194/GT/2015** - Dott. Leonardo MACCHITELLA, giudice onorario del Tribunale ordinario di TARANTO.

Nota pervenuta in data 18 febbraio 2015 del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Potenza, relativa al procedimento penale n. 5988/14 mod. 21 riguardante il predetto magistrato onorario.

(relatore Consigliere PONTECORVO)

Il Consiglio,

- vista la nota pervenuta in data 18 febbraio 2015 del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Potenza con cui si trasmette copia dell'informativa del Procuratore della Repubblica presso il locale Tribunale, relativa al procedimento penale n.

5988/14 mod. 21 nei confronti del dott. Leonardo MACCHITELLA, giudice onorario del Tribunale ordinario di Taranto;

- viste le successive note pervenute in data 12 settembre 2016 e 14 novembre 2016 del medesimo Procuratore Generale con cui si trasmette copia della richiesta di archiviazione del procedimento penale, formulata in data 23 febbraio 2016, dal pubblico ministero del Tribunale di Potenza, nonché copia del decreto di archiviazione del procedimento penale, emesso in data 15 settembre 2016 dal g.i.p. del Tribunale di Potenza;

d e l i b e r a

l'archiviazione della pratica, non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da adottare, visto l'esito del procedimento penale definito dal giudice competente.

19) - **695/GT/2016** - Dott. Quirino CERVELLINI, giudice onorario del Tribunale ordinario di L'AQUILA.

Nota pervenuta in data 23 novembre 2016 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso relativa al procedimento penale n. 1248/15-21 riguardante il predetto magistrato onorario

(relatore Consigliere MORGIGNI)

Il Consiglio,

- vista la nota pervenuta in data 23 novembre 2016 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso con cui si trasmette copia della richiesta e del conforme decreto, emesso il 28 ottobre 2016 dal GIP del Tribunale di Campobasso, di archiviazione del procedimento penale n. 1248/15-21 riguardante il dott. Quirino CERVELLINI, giudice onorario del Tribunale ordinario di L'Aquila;

d e l i b e r a

l'archiviazione della pratica, non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da adottare, visto l'esito del procedimento penale definito dal giudice competente.

GIUDICI AUSILIARI DI CORTE DI APPELLO

20) - **74/AC/2016** - Avv. Maurizio BONOFIGLIO, già giudice ausiliario presso la Corte di Appello di SALERNO.

Nota in data 21 ottobre 2016 con la quale chiede di essere nominato presso la Corte di Appello di Reggio Calabria.

(relatore Consigliere FORCINITI)

Il Consiglio,

- letta la nota in data 21 ottobre 2016 con la quale l'avv. Maurizio BONOFIGLIO, nominato giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Salerno con delibera consiliare in data 11 novembre 2015 e cessato dall'incarico per effetto dell'accettazione delle dimissioni rassegnate in data 20 ottobre 2016 ed accolte con delibera consiliare in data 7 dicembre 2016, chiede di essere nominato giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Reggio Calabria;

- visti gli artt. 6, comma 12, della circolare consiliare prot. -17202 del 24 ottobre 2014 e 7, comma 12, del bando di concorso relativo alla procedura per la nomina dei giudici ausiliari di Corte di Appello, adottato con D.M. 21 luglio 2014, i quali prevedono che “La delibera di nomina a giudice ausiliario presso una Corte di appello comporta la decadenza delle domande eventualmente proposte per altre Corti di appello”;

d e l i b e r a

il rigetto dell'istanza in oggetto.

VICE PROCURATORI ONORARI

21) - **271/VP/2016** - Nota in data 10 maggio 2016 del Presidente della Corte di Appello di Palermo con cui si trasmette la relazione annuale sul lavoro svolto, nell'anno 2015, dai vice procuratori onorari della Procura della Repubblica del Tribunale ordinario di MARSALA, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della circ. Prot. - P 792/2016 del 19 gennaio 2016.

(relatore Consigliere CLIVIO)

Il Consiglio,

- vista la nota in data 10 maggio 2016 del Presidente della Corte di Appello di Palermo con cui si trasmette la relazione annuale sul lavoro svolto, nell'anno 2015, dai vice procuratori onorari della Procura della Repubblica del Tribunale ordinario di MARSALA, nonché copia della delibera del 5 maggio 2016 con la quale quel Consiglio Giudiziario prende atto di detta relazione;

- visto l'art. 13, punto 1, della circ. Prot. - P 792/2016 del 19 gennaio 2016, relativa ai criteri per la nomina e conferma e sullo stato professionale dei vice procuratori onorari;

- considerato che non emergono rilievi sull'attività dei vice procuratori onorari;

d e l i b e r a

di prendere atto della nota in oggetto.

22) - **272/VP/2016** - Nota in data 24 settembre 2016 del Presidente della Corte di Appello di Palermo con cui si trasmette la relazione annuale sul lavoro svolto, nell'anno 2015, dai vice procuratori onorari della Procura della Repubblica del Tribunale ordinario di PALERMO, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della circ. Prot. - P 792/2016 del 19 gennaio 2016.

(relatore Consigliere CLIVIO)

Il Consiglio,

- vista la nota in data 24 settembre 2016 del Presidente della Corte di Appello di Palermo con cui si trasmette la relazione annuale sul lavoro svolto, nell'anno 2015, dai vice procuratori onorari della Procura della Repubblica del Tribunale ordinario di PALERMO, nonché copia

della delibera del 15 settembre 2016 con la quale quel Consiglio Giudiziario prende atto di detta relazione;

- visto l'art. 13, punto 1, della circ. Prot. - P 792/2016 del 19 gennaio 2016, relativa ai criteri per la nomina e conferma e sullo stato professionale dei vice procuratori onorari;

- considerato che non emergono rilievi sull'attività dei vice procuratori onorari;

d e l i b e r a

di prendere atto della nota in oggetto.

23) - **249/VP/2016** - Dott. Vincenzo LAMANNA, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di LECCE.

Nota pervenuta in data 21 settembre 2016 del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Potenza relativa al procedimento penale n. 1480/16-21 riguardante il predetto magistrato onorario.

(relatore Consigliere PONTECORVO)

Il Consiglio,

- vista la nota pervenuta in data 21 settembre 2016 del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Potenza con cui si trasmette copia della informativa del Procuratore della Repubblica presso il locale Tribunale con allegata copia della richiesta e del conforme decreto, emesso l'11 marzo 2016 dal GIP del Tribunale di Potenza, di archiviazione del procedimento penale n. 1480/16-21 riguardante il dott. Vincenzo LAMANNA, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce;

d e l i b e r a

l'archiviazione della pratica, non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da adottare, visto l'esito del procedimento penale definito dal giudice competente.

FORMAZIONE TABELLE UFFICI DEL GIUDICE DI PACE

24) - **276/TP/2016** - Modifica delle tabelle di composizione, per il triennio 2015-2017, dell'Ufficio del Giudice di Pace di LEONFORTE (circondario di Enna) - (Decreto n. 29/16 in data 6 luglio 2016 del Presidente del Tribunale di Enna).

(relatore Consigliere CLIVIO)

Il Consiglio,

- visti gli artt. 7-bis e 7-ter del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12;
- visto l'art. 15, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, in tema di organizzazione dell'Ufficio del Giudice di Pace;
- vista la circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. P-9510/2014 in data 26 maggio 2014 relativa alla formazione delle tabelle di composizione degli Uffici del Giudice di Pace per il triennio 2015-2017;
- esaminata la nota Prot. n. 6149 in data 27 ottobre 2016 con cui il Presidente della Corte di Appello di Caltanissetta trasmette la proposta di variazione al calendario delle udienze civili e penali dell'Ufficio del Giudice di Pace di LEONFORTE (circondario di Enna), formulata dal Presidente del Tribunale di Enna con decreto n. 29/16 in data 6 luglio 2016;
- rilevato che nella seduta del 20 ottobre 2016 il Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Caltanissetta, Sezione Autonoma per i Magistrati Onorari, ha espresso parere favorevole;

d e l i b e r a

di approvare la variazione delle tabelle di composizione, per il triennio 2015-2017, dell'Ufficio del Giudice di Pace di LEONFORTE (circondario di Enna), come da proposta sopraindicata.

25) - **289/TP/2016** - Modifica delle tabelle di composizione, per il triennio 2015-2017, dell'Ufficio del Giudice di Pace di MESSINA (Nota del Coordinatore prot. n. 180/16 in data 6 maggio 2016)

(relatore Consigliere CLIVIO)

Il Consiglio,

- visti gli artt. 7-bis e 7-ter del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12;
- visto l'art. 15, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, in tema di organizzazione dell'Ufficio del Giudice di Pace;
- vista la circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. P-9510/2014 in data 26 maggio 2014 relativa alla formazione delle tabelle di composizione degli Uffici del Giudice di Pace per il triennio 2015-2017;
- esaminata la proposta di variazione tabellare, per il triennio 2015-2017, dell'Ufficio del Giudice di pace di MESSINA, di cui alla segnalazione del Coordinatore prot. n. 180/16 in data 6 maggio 2016, trasmessa con nota prot. n. 5167/16 del 13 luglio 2016 del Presidente della Corte di Appello di Messina;
- visto il parere favorevole espresso in data 7 luglio 2016 dalla Sezione Autonoma per i Giudici di Pace presso la Corte di Appello di Messina;

d e l i b e r a

di approvare la variazione delle tabelle di composizione, per il triennio 2015-2017, dell'Ufficio del Giudice di Pace di MESSINA, come da proposta sopraindicata.

26) - **281/TP/2016** - Modifica delle tabelle di composizione, per il triennio 2015-2017, dell'Ufficio del Giudice di Pace di UDINE (nota del Coordinatore prot. n. 395/16 in data 28 aprile 2016).

(relatore Consigliere MORGIGNI)

Il Consiglio,

- visti gli artt. 7-bis e 7-ter del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12;
- visto l'art. 15, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, in tema di organizzazione dell'Ufficio del Giudice di Pace;
- vista la circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. P-9510/2014 in data 26 maggio 2014 relativa alla formazione delle tabelle di composizione degli Uffici del Giudice di Pace per il triennio 2015-2017;

- esaminata la proposta di modifica tabellare, per il triennio 2015-2017, dell'Ufficio del Giudice di Pace di UDINE, di cui alla nota del Coordinatore prot. n. 395/16 del 28 aprile 2016, nonché le osservazioni presentate dal giudice di pace dott.ssa Carla Milocco, trasmesse della Corte di Appello di Trieste con nota prot. n. 4739 del 10 agosto 2016;
- visto il parere favorevole espresso in data 21 luglio 2016 dalla Sezione Autonoma per i Giudici di Pace del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Trieste;

d e l i b e r a

di approvare la variazione delle tabelle di composizione, per il triennio 2015-2017, dell'Ufficio del Giudice di pace di UDINE, come da proposta sopraindicata.

27) - **282/TP/2016** - Modifica delle tabelle di composizione, per il triennio 2015-2017, dell'Ufficio del Giudice di Pace di UDINE (decreti n. 9/16-10/16-12/16-13/16-14/16 e 15/16 del Presidente del Tribunale di Udine).

(relatore Consigliere MORGIGNI)

Il Consiglio,

- visti gli artt. 7-bis e 7-ter del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12;
- visto l'art. 15, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, in tema di organizzazione dell'Ufficio del Giudice di Pace;
- vista la circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. P-9510/2014 in data 26 maggio 2014 relativa alla formazione delle tabelle di composizione degli Uffici del Giudice di Pace per il triennio 2015-2017;
- esaminate le proposte di modifica tabellare, per il triennio 2015-2017, dell'Ufficio del Giudice di Pace di UDINE, di cui ai decreti 9/16-10/16-12/16-13/16-14/16 e 15/16 del Presidente del Tribunale di Udine, trasmesse dalla Corte di Appello di Trieste con nota prot. n. 4756/2016 dell'11 agosto 2016;
- visto il parere favorevole espresso in data 21 luglio 2016 dalla Sezione Autonoma per i Giudici di Pace del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Trieste;

d e l i b e r a

di approvare le variazioni delle tabelle di composizione, per il triennio 2015-2017, dell'Ufficio del Giudice di pace di UDINE, come da proposta sopraindicata.

28) - **283/TP/2016** - Modifica delle tabelle di composizione, per il triennio 2015-2017, dell'Ufficio del Giudice di Pace di PORDENONE (provvedimento prot. n. 351/2016 in data 13 giugno 2016 del Presidente del Tribunale di Pordenone).

(relatore Consigliere MORGIGNI)

Il Consiglio,

- visti gli artt. 7-bis e 7-ter del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12;
- visto l'art. 15, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, in tema di organizzazione dell'Ufficio del Giudice di Pace;
- vista la circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. P-9510/2014 in data 26 maggio 2014 relativa alla formazione delle tabelle di composizione degli Uffici del Giudice di Pace per il triennio 2015-2017;
- esaminata la proposta di modifica tabellare, per il triennio 2015-2017, dell'Ufficio del Giudice di Pace di PORDENONE, formulata dal Presidente del Tribunale di Pordenone con provvedimento prot. n. 351/2016 in data 13 giugno 2016, trasmessa della Corte di Appello di Trieste con nota prot. n. 4757 dell'11 agosto 2016;
- visto il parere favorevole espresso in data 21 luglio 2016 dalla Sezione Autonoma per i Giudici di Pace del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Trieste;

d e l i b e r a

di approvare la variazione delle tabelle di composizione, per il triennio 2015-2017, dell'Ufficio del Giudice di pace di PORDENONE, come da proposta sopraindicata.